

COMUNE DI BOLSENA
PROVINCIA DI VITERBO

REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE
A MERCATI

(Art. 1 comma 816 e commi da 837 a 846 legge n. 160 del 27/12/2019)

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 23.03.2021

Indice

Indice.....	2
Art. 1 - Oggetto del canone.....	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Mercati tradizionali- periodici- tematici- commercio itinerante.....	4
Art. 4 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa.....	4
Art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni	
Art. 6 - Versamento del canone	5
Art. 7 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia.....	5
Art. 8 - Sanzioni e indennità	6
Art. 9 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	7
Art. 10 - Rateazioni	8
Art. 11 - Rimborsi	9
Art. 12 - Funzionario Responsabile	10
Art. 13 - Trattamento dei dati personali.....	10
Art. 14 - Accertamento - Recupero canone	10
Art. 15 - Affidamento a terzi	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 16 - Disposizioni finali.....	10

Art. 1 - Oggetto del canone

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per *aree pubbliche*: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sono comprese tra le aree pubbliche le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge.
 - b) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - c) per *mercato*: l'area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) per *posteggio di mercato*: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - e) per *mercato annuale*: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - f) per *mercato giornaliero*: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
 - g) per *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva di un mercato in via straordinaria che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi;
 - h) per *operatore*: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune o dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante su area pubblica, o i suoi aventi causa;

- i) per *spunta*: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati;
- j) per *spuntisti*: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato;

Art. 3 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati.

1. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di martedì nell'ambito dell'area delimitata dalla planimetria allegata, composta da n.45 posteggi.
2. Gli operatori possono entrare nell'area mercatale solo a partire dalle ore 6,00.
Alle ore 15,00 tutta l'area mercatale deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature per consentirne la pulizia. Gli spuntisti potranno accedere alla zona mercatale solo alle ore 8,00.
3. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio della misura compresa tra m.2.00 e m.3.50 che dovrà essere sempre lasciato libero da cose e attrezzature.
L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posizionato ad un'altezza minima dal suolo di mt. 2.20 misurata nella parte più bassa.

Art. 4 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia e alla superficie occupata.
2. Per le occupazioni di mercato settimanale, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
4. Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato, il territorio comunale è composto di un'unica categoria, sulla base di quanto indicato nel presente regolamento.

Art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese

superiori a 15 giorni.

2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta Comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza settimanale o mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto del 35%.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone è determinato in base alla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) indipendentemente dall'orario effettivo di apertura.

Art. 6 - Versamento del canone

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 300,00, è consentito il versamento in rate di pari importo scadenti il 30/04, il 30/07 e il 31/10, fatte salve eventuali proroghe disposte dalla Giunta Comunale;
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 3° aprile di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1, fatte salve eventuali proroghe disposte dalla Giunta Comunale.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma.

Art. 7 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.

2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art.15 ter del D.L. n.34/2019 convertito dalla Legge n.589/2019.
4. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione, secondo le modalità previste dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato. Per le occupazioni del mercato giornaliero già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione; per le occupazioni di mercato annuale già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
5. Il titolare della concessione può chiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia disposto la revoca della concessione.
6. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività a norma di quanto previsto dal regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Art. 8 - Sanzioni e indennità

1. Il mancato pagamento del canone alla scadenza stabilita determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art.11, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone pagato.

Art. 9 – Occupazione abusive

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a. Risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio;
 - b. Risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
 - c. Si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero della revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive, risultanti dal verbale redatto dagli organi della Polizia Locale o da altro pubblico ufficiale competente, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a. Un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b. La sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;
 - c. Le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art.23 del vigente Codice della Strada di cui al D.Lgs.30/04/1992,n.285.
3. Per le superfici abusivamente occupate, l'indennità di cui al comma 2 lettera a del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe dovuto nel caso in cui la stessa occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettera b e c, del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi fermo restando l'esercizio del diritto di regresso, sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a. Al pagamento dell'indennità;
 - b. Alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
 - c. All'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal Codice della Strada.
6. Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alla lettera A e B del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore provvede a notificare ai sensi della legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art.1 comma 792, della legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi compreso le somme previste nell'ordinanza ingiunzione di cui all'art.18 della legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 10 – Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso /parziale pagamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone e non pagato. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che le occupazioni di suolo pubblico siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'al presente articolo.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 di cui all'art.7bis del D.lgs 267/2000.
5. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Art. 11 – Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 n.4 rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 n.12 dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 n.24 rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 n.36 rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 fino a 60 rate mensili.

Le rate mensili di dilazione scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese secondo il piano di rateizzazione.

2. Per debiti oltre i 2.000,00 (duemila) euro le rate devono essere garantite mediante polizza

fideiussoria bancaria o assicurativa con la clausola contrattuale di soddisfare l'obbligazione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

3. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile,.

4. In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste al punto 4.

5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione e si procederà alla riscossione della garanzia eventualmente prestata.

6. il calcolo del piano di rateizzazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".

Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate con i relativi importi e date di scadenza

7. Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi:

- qualora il contribuente si sia avvalso della definizione agevolata ovvero dell'adesione all'accertamento;
- qualora il contribuente abbia verso il comune debiti di qualsiasi natura scaduti e non regolarizzati;
- qualora il contribuente risulti moroso per precedenti rateizzazioni o dilazioni o dichiarato decaduto dal beneficio.

8. Restano ferme le specifiche disposizioni previste in materia, ed in particolare dall'articolo 48, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i., per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano all'Ente creditore o soggetto affidatario (no ADER)

Art. 12 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto entro 180 dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.

3. La richiesta di rimborso deve contenere:

- a) le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
- b) la somma richiesta a rimborso
- c) le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso
- d) la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento

e) la firma per sottoscrizione

4. La richiesta di rimborso è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 3.

5. Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento, in tutto o in parte, dell'importo richiesto a rimborso, l'ufficio competente o il gestore, prima della emissione del relativo provvedimento, informa il contribuente precisando che egli può produrre i chiarimenti e la documentazione integrativa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione

6. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 10,00

Art. 13 – contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Art. 15 - Norme transitorie

1. Il regolamento per la tassa/canone occupazione spazi e aree pubbliche in vigore restano in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31/12/2020.

2. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone approvato con deliberazione di Consiglio Comunale e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP/COSAP, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.

3. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31/12/2020. Risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

Art. 16 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale.